

Fondo Pensione per Il Personale non Dirigente delle Aziende del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo – A cura Rsa Fabi Bnco di Napoli- Intesa sanpaolo - Cosenza

## **Riscatto “zainetto” per accesso al Fondo Esuberi**

**ISTRUZIONI E AVVERTENZE (tratte dalle istruzioni allegate al mod. di riscatto per Esodo)**

Il **RISCATTO** per accesso al Fondo Esuberi è assimilato al riscatto per mobilità e può essere esercitato a **valere sul 50%** della posizione individuale.

E' facoltà dell'iscritto **richiedere anche il riscatto della parte residua** (barrando l'apposita casella) per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalle fonti istitutive a seguito della cessazione del servizio presso Intesa Sanpaolo S.p.A e presso le società facenti parte del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Si rammenta che, in alternativa ad entrambe le forme di riscatto, l'iscritto può proseguire la partecipazione al Fondo.

In modo semplice, anche se **tecnicamente non rigoroso**, si fornisce una sintesi del regime fiscale applicabile a ciascuna delle opzioni esercitabili. Per maggiori dettagli, casi particolari e approfondimenti si rinvia alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 70/E del 2007 e al D.Lgs. 252 del 2005.

### **1. LIQUIDAZIONE del 50% della posizione individuale per FONDO**

**ESUBERI / MOBILITA'** ai sensi dell'art. 14, c. 2, lett. b), D.Lgs. 252/2005:

**l'imponibile maturato fino al 31/12/2000** è assoggettato a **tassazione separata**. Per i “vecchi” iscritti si applica la stessa aliquota utilizzata dall'Azienda per tassare il TFR. Per i “nuovi” iscritti si applica un'aliquota determinata dal Fondo con gli stessi criteri previsti per determinare l'aliquota del TFR aziendale ma facendo riferimento agli importi maturati presso il Fondo;

**l'imponibile maturato dal 1/01/2001 al 31/12/2006** è assoggettato a **tassazione separata**. Sia per i “vecchi” che per i “nuovi” iscritti si applica un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per determinare l'aliquota del TFR aziendale ma facendo riferimento agli importi maturati presso il Fondo Pensione;

**l'imponibile maturato dal 1/01/2007** è assoggettato ad una **ritenuta a titolo di imposta** con aliquota agevolata del **15%** ulteriormente ridotta di 0,30% per ogni anno di iscrizione successivo al 15esimo fino ad un minimo del 9%.

Si precisa che viene applicato in via prioritaria il regime fiscale ante 2000. Esaurito il maturato al 31/12/2000 si passa al secondo regime fiscale e, esaurito il maturato dal 1/01/2001 al 31/12/2006, si passa al terzo regime fiscale.

### **2. RISCATTO della posizione residua (altro 50%) per PERDITA dei**

**REQUISITI di partecipazione al Fondo** ai sensi dell'art. 14, c.5, D.Lgs. 252/2005

(cause diverse):

**l'eventuale imponibile al 31/12/2000** che residua dopo l'erogazione della prestazione per FONDO ESuberi è tassato in base alle **stesse modalità precedentemente descritte**;

**l'eventuale imponibile maturato dall'1/01/2001 al 31/12/2006** è assoggettato a **tassazione ordinaria** e, pertanto, fa cumulo con eventuali ulteriori redditi percepiti nell'anno di incasso dell'importo riscattato;

**l'eventuale imponibile maturato dal 1/01/2007** è assoggettato ad una **ritenuta a titolo di imposta** con aliquota del **23%**.

**Si ricorda che l'assegno di solidarietà è assoggettato a tassazione separata. Pertanto, in assenza di altre tipologie di reddito e nell'eventualità in cui la posizione individuale sia riscattata l'anno successivo a quello di accesso al Fondo Esuberi, le somme percepite dal fondo pensione costituiranno l'unico reddito da assoggettare a tassazione ordinaria.**

a cura

**RSA FABI BANCO DI NAPOLI – COSENZA – Settembre 2012**